



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 288** **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 148/AA, 149/AA e 150/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilio)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 148/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 755 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. MASSIMO FERRERO e della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO FERRERO, Presidente della U.C. Sampdoria S.p.A., in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere un comportamento volgare ed antisportivo, sia gestuale che verbale, durante la gara Sampdoria – Roma disputata in data 29/01/2017, valevole per la 22<sup>a</sup> giornata del campionato di calcio Serie A Tim, in occasione del goal del calciatore della Sampdoria Dennis Praet;

U.C. SAMPDORIA S.P.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al proprio Presidente, Sig. MASSIMO FERRERO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MASSIMO FERRERO e dal Sig. MASSIMO IENCA, nella qualità di Segretario Generale nell'interesse della società U.C. SAMPDORIA S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. MASSIMO FERRERO e di € 6.000,00 di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 149/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 113 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. ALESSANDRO VITAGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO VITAGLIANO, tecnico Uefa B iscritto al Settore Tecnico, ex allenatore della A.S.D Ceprano Calcio ma non tesserato per la corrente stagione sportiva, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 *bis*, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (oggi trasfuso integralmente nell'art. 28 del vigente Regolamento), per avere nella sua qualità consentito o comunque non impedito lo svolgimento del Raduno per giovani calciatori, svoltosi in Avezzano nei giorni 12-13-14-15.9.16 ed a cui ha partecipato su invito dell'organizzatore Sig. Emiliano BRANCA, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2016/17, paragrafo 2.6.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ALESSANDRO VITAGLIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica nei confronti del Sig. ALESSANDRO VITAGLIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 150/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 659 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. LUCA TILIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA TILIA, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l., in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Erminio Rullo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con decisione del 13/04/2016 (vertenza n. 043.2015), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. LUCA TILIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. LUCA TILIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 12 APRILE 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio